

**INDICE**

**TITOLO I**

**LE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

Art.1	– Campo d'applicazione e definizione.....	Pag.	1
Art.2	– Modalità di svolgimento dell'attività.....	>>	1
Art.3	– Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.....	>>	2
Art.4	– Distanza tra esercizi.....	>>	4
Art.5	– Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista.....	>>	4
Art.6	– Superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività.....	>>	4
Art.7	– Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.....	>>	4
Art.8	– Requisiti igienici per le attività svolte sui malati e sui deceduti presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie.....	>>	7
Art.9	– Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente.....	>>	8
Art.10	– Altre disposizioni igienico sanitarie.....	>>	8
Art.11	– Domande di autorizzazioni.....	>>	8
Art.12	– Subingresso.....	>>	8
Art.13	– Chiusura per ferie–Sospensione delle attività–Revoca dell'autorizzazione–Cessazione delle attività.....	>>	9
Art.14	– Obbligo di esporre autorizzazione, tariffe, orari attività.....	>>	9
Art.15	– Norme transitorie e finali.....	>>	10

**TITOLO II**

**LE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING**

Art.16	– Campo d'applicazione e definizione.....	>>	10
Art.17	– Modalità di svolgimento dell'attività.....	>>	10
Art.18	– Requisiti .....	>>	10
Art.19	– Comunicazioni di inizio attività .....	>>	11
Art.20	– Subingresso.....	>>	11
Art.21	– Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.....	>>	11
Art.22	– Precauzioni universali.....	>>	14
Art.23	– Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente.....	>>	14
Art.24	– Altre disposizioni igienico sanitarie.....	>>	14
Art.25	– Obbligo di esporre autorizzazione, tariffe, orari.....	>>	14
Art.26	– Altri obblighi.....	>>	15
Art.27	– Norme transitorie e finali.....	>>	15

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'**

Art.28	– Vigilanza e sanzioni amministrative.....	>>	16
Art.29	– Riferimenti normativi.....	>>	16
Art.30	– Entrata in vigore.....	>>	16

## LE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

### ART 1 CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

1. Il presente titolo disciplina le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.  
Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, siti in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, ospedali, case di cura, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati, discoteche, imprese di vendita cosmetici, centri di abbronzatura e saune, ecc.) comunque denominati a qualunque sia la forma o la natura giuridica d'impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) quando esercitano le suddette attività.
2. Con i termini si designano:
  - a) **"barbiere"** : l'attività per solo uomo, relativa al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche dello stato naturale del capello.
  - b) **"parrucchiera"** : l'attività esercitata indifferentemente su uomo e donna, relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione delle parrucche, al taglio della barba, alla manicure e alla pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto fisico della cute, ad esclusione di quelli compresi nelle attività di estetista. Tale termine equivale a quelli di *"acconciature maschile e femminile"*, *"acconciature unisex"*, *"acconciatore maschile"*, *"acconciatore femminile"*, *"parrucchiere per signora"*, *"parrucchiere per uomo"*, *"pettinatrice"* e dizioni similari.
  - c) **"estetista"** : l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attenuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato "A" alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e secondo quanto previsto al comma 1° dell'articolo 10 della medesima Legge, e con

l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge dell'11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, medico e/o chirurgico o diagnostico.

3. L'esercizio delle attività citate è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. ed ha validità permanente e non è soggetto a vidimazione.
4. Sono comunque soggette al presente titolo e, pertanto, a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all' allegato A alla L. 1/90. Si configura altresì attività di estetista soggetta ad autorizzazione la messa a disposizione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al predetto allegato A alla L. 1/90, in ambiente appositamente attrezzato anche se l'operatore non provveda direttamente all'accensione e/o allo spegnimento dell'apparecchiatura medesima.

### ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionalmente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia gravi e/o validi motivi per non recarsi presso il laboratorio. Possono essere esercitate in sede fissa dislocata oltre alla sede principale anche presso enti, istituti, uffici, convivenze, alberghi, centri commerciali, palestre, discoteche, imprese di vendita di cosmetici, centri di abbronzature e saune, e circoli privati, sempre che siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente titolo del Regolamento e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che l'attività sia svolta esclusivamente a favore negli utenti degli esercizi citati e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento della struttura ed in appositi locali.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli, da parte delle Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente titolo del Regolamento.
3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di alberghi, centri commerciali, palestre, piscine, discoteche, imprese di vendita di cosmetici, centri di abbronzature e saune, e circoli privati, possono essere oggetto di subingresso ma non di trasferimento.
4. È vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente titolo senza il possesso di regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro.
5. Le attività di cui all'art. 1, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
  - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'art.3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e);
  - b) il soggetto che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
  - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi ed al presente regolamento. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione;
  - d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
6. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti operazioni:
  - oggetto e caratteristiche del corso;
  - data inizio e fine corso;
  - orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
  - nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.
 Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
7. Le attività, di cui all'art.1, esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale a titolo di dimostrazione di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazione o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), ed e) e dei commi 2 e 3 con istanza dal Comune, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale.
 

In occasione di manifestazioni organizzate da enti o associazioni a scopo umanitario, gli interessati dovranno inoltrare 15 giorni prima una comunicazione al Comune..

Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.
8. I barbieri ed i parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto nel comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
9. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente titolo possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti dalla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**ART. 3**  
**REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE**  
**AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI**  
**BARBIERE, PARRUCCHIERE E DI**  
**ESTETISTA**

1. L'autorizzazione all'esercizio, al trasferimento di esercizi preesistenti, all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei

criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese societarie, requisito della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
- b) attestazione della verifica dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività;
- c) il requisito della qualificazione professionale;
- d) il requisito della qualificazione professionale di estetista per le attività di solarium.

I requisiti di cui al punto c) e devono sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
  - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell' art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133 in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
  - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 20 maggio 1997, n. 133 in capo all'unico socio;
  - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale ai sensi dell'art. 13 della Legge 57/2001 in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
  - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
  - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);
- e) della distanza minima, come precisato al successivo art. 4, dagli esercizi con medesima tipologia;

f) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 6.

2. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di un' autorizzazione amministrativa, anche in qualità di Direttore Tecnico. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente titolo presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui la Legge 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Tutte le attività disciplinate dal presente titolo possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione amministrativa alle condizioni di cui al precedente art. 2, purché i locali siano distinti e separati e che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per esercitare le attività. Le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal titolo 1° del presente Regolamento.
5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme previste al successivo art. 13, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.
6. In caso di subingresso di esercizi con più attività (barbiere e /o parrucchiere congiunta a quella di estetista), entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 13, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

**ART. 4**  
**DISTANZA TRA ESERCIZI**

1. La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla stessa tipologia viene determinata in metri lineari **100 (cento)**.
2. La distanza minima viene accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio avente la medesima tipologia. Si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta.
3. La distanza stabilita dal presente articolo è valutata con una tolleranza pari al 5 %.
4. Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di barbieri, parrucchiere, estetista e solarium all'interno di: istituti di convivenze, alberghi, centri commerciali, palestre, piscine, discoteche, imprese di vendita di cosmetici e circoli privati.

**ART. 5**  
**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE**  
**AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO**  
**DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE,**  
**PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbieri, parrucchiere ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 4 previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
2. È consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 4, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino, sussista una distanza pari al 50% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei casi:
  - a) definitivo perimetro dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
  - b) sentenza di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.
3. È inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei, da documentare.
4. Gli esercizi di cui all'art. 1 comma 4 (attività di estetista) sono considerati aventi la medesima

tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di estetista (esclusa quelle di manicure o pedicure abbinate a barbieri e parrucchiere). Tali esercizi potranno ottenere l'estensione all'autorizzazione di "estetista", purché sussistano i requisiti indicati all'art 3 comma 1 lett. b) e c).

**ART. 6**  
**SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA**  
**ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE**  
**ATTIVITA'**

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingrassi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
  - a) barbieri e parrucchieri: mq.10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
  - b) estetisti: mq. 14
2. Per l'esercizio dell'attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

**ART. 7**  
**IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI**  
**LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**  
**IMPIEGATE**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbieri, di parrucchiere ed estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
  - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
  - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
  - c) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali

apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente Servizio dell'A.S.L..

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, nel centro storico, anche i servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicati con i locali di lavoro.

Qualora per gli esercizi già autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione all'esplicita condizione che:

- a) il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
- b) gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio siano posti in capo all'esercente dell'attività.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990, n. 46.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato competente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per il territorio ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavori e clienti;

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile (ad esempio le tinteggiature con vernici impermeabili in grado di ancorarsi solidamente al sottofondo in muratura, non soggette a facili screpolature e/o rigonfiamenti e che non vengano asportate dalle operazioni di lavaggio e disinfezione), rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico.

6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal competente Servizio dell'A.S.L.. Tali lavandini vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere: dotati di acqua potabile; sifonati e dotati per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il barbiere o parrucchiere stesso. Questi, è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali produttori dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 art. 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti: di asciugamani e di biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio in attesa della disinfezione; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori, nonché dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbieri e di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso che, gli schienali siano muniti di appoggiatesta, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatiti B e C o di altri agenti patogeni l' HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da

eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso, gli strumenti riutilizzati dopo abbondante lavaggio con acqua e sapone devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi o a mezzo del calore; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno **sconfezionati** davanti al cliente prima del taglio; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico ed efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 C° per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 160 C° per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfestazione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- h) gli stessi strumenti non possono essere riutilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale; di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con la soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l'uso di piumini;
  - m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
  - n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguite da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
  - o) il confezionamento di prodotti che comportano miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
  - p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
  - q) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
  - r) le spugnette e gli aghi per l'attività di estetista devono essere monouso;
  - s) i locali nei quali avvenga l'utilizzo di sostanze chimiche tabellate di cui allegato art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, devono presentare la possibilità di aerazione naturale diretta o in alternativa devono essere forniti di idoneo impianto di aspirazione che assicuri da quattro a sei ricambi/ora dell'area dell'ambiente;
  - t) ai sensi della tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, del D.P.R. 482/75 e nonché delle circolari del Ministero della Sanità n. 46/1979 e n. 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi alle visite periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico di lavoro. E' a cura ed onere del datore di lavoro ottemperare a tale obbligo.
12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.
- I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì alla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro eventuali danni derivanti o riferibili all'uso di tinture o di

altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

- 13. Le acque reflue provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14/2° comma, punto B della L R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
- 14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
- 15. Ai titolari degli esercizi già esistenti, è concesso un termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

**ART. 8**  
**REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA'**  
**SVOLTE SUI MALATI E SUI DECEDUTI**  
**PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA,**  
**ISTITUTI ASSISTENZIALI CON**  
**RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA'**  
**VARIE**

- 1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente titolo del Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico – sanitarie, dettate dal presente titolo del Regolamento.
- 2. In tali casi deve essere conseguito il preventivo nullaosta della Struttura Complessa igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 8 in ordine alla qualificazione del personale e delle attrezzature disponibili. In caso di ricovero presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività, deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso ovvero, ove non possibile, devono essere conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile e devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso ed essere esclusivamente usati per tale specifica attività.

**ART. 9**  
**REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA'**  
**SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO**  
**DELL'ESERCENTE**

1. Le attività disciplinate dal presente titolo, previa autorizzazione, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purchè rispondano, ai seguenti requisiti igienico sanitari:
  - a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 7. per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
  - b) impianti igienico – sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio. Deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt 0.30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico–sanitarie di cui al precedente art. 7 commi 6, 7, 10, 12, e 14 devono essere rispettate.
2. Per gli esercizi presso il domicilio dell'esercente già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico – sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.
3. Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

**ART. 10**  
**ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO**  
**SANITARIE**

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ed osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per il locali sia per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

**ART. 11**  
**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI**

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento, per lo svolgimento delle attività di barbieri, parrucchiere ed estetista, devono essere indirizzate al Comune.
2. Le modalità di presentazione della domanda e l'individuazione della documentazione sono stabilite con determinazione dal Responsabile del Servizio.
3. Le domande devono essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune. L'esame delle domande avviene in base all'ordine di presentazione e di arrivo delle stesse, determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.
4. L'apertura o il trasferimento devono essere attivati, pena decadenza, entro tre mesi dall'avvenuta consegna della relativa autorizzazione, salvo proroga in caso di motivata necessità.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non è soggetta a vidimazione annuale.
6. L'installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione è soggetta a notifica, da presentarsi all' A.S.L. con l'allegato A del D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R.. Copia della notifica dovrà essere contestualmente inoltrata al Sindaco.

**ART. 12**  
**SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di barbieri, parrucchiere ed estetista, qualora non vi sia modifica dei locali e delle apparecchiature incidente sui requisiti igienico – sanitari, è subordinato a una dichiarazione preventiva di inizio attività da parte del subentrante, ai sensi dell'art. 19 della L. 24/01/1990, il quale deve

risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente art. 3, comma 1. La presentazione della denuncia consente l'immediato esercizio dell'attività. Le modalità di presentazione della denuncia di inizio attività e l'individuazione della documentazione sono stabilite con determinazione dal Responsabile del Servizio.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti la denuncia di inizio attività entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di acquisto dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Nel caso d'invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi di requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. In tali casi, la comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena decadenza dell'autorizzazione, entro sei mesi dall'evento. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

#### **ART. 13**

#### **CHIUSURA PER FERIE – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE – CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante particolari periodi.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva e giustificata comunicazione al Comune, nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di un anno. La ripresa dell'attività deve essere pure preventivamente comunicata al Comune.
3. La sospensione dell'attività per periodi superiori all'anno è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, su domanda dell'interessato, con valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'autorizzazione può essere sospesa dal Comune qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività imposti dalla legge e dal presente titolo del Regolamento. Previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che hanno determinato la sospensione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause stesse.
5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:
  - a) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza averne data preventiva comunicazione al Comune;
  - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione del Comune in presenza di giustificato motivo. Nel caso di esercizio autorizzato per più tipologie di attività la revoca è limitata alla tipologia che ha dato luogo al provvedimento.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

#### **ART. 14**

#### **OBBLIGO DI ESPORRE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI**

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe relative alle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva in particolari occasioni.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

**ART. 15**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le attività predette dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro 24 (ventiquattro) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**TITOLO II**  
**LE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI**  
**APPLICATORE DI PIERCING**

**ART. 16**  
**CAMPO D'APPLICAZIONE E**  
**DEFINIZIONI**

1. Il presente titolo disciplina le attività per l'esecuzione di *tatuaggi e piercing*.
2. Con i termini si designano:
  - a) **“tatuatore”**: l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.
  - b) **“applicatore di piercing”**: l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.
3. E' necessaria la comunicazione di inizio attività da presentare all'A.S.L. e al Comune per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (reparti di alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri commerciali, esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, imprese di vendita di cosmetici, centri di abbronzature e saune compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari qualunque sia la forma o la natura giuridica d'impresa che esercita le suddette attività). I locali nei quali vengono esercitate le attività predette sono soggetti a parere di idoneità igienico-sanitaria del competente servizio dell'A.S.L..

**ART. 17**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE**  
**ATTIVITA'**

1. Le attività oggetto del presente titolo del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono svolgersi presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il denunciante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale

caso, i locali in cui è svolta l'attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente titolo del Regolamento.

3. Le attività, di cui al presente titolo del Regolamento, esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella indicata nella comunicazione, o in occasione di manifestazioni o ferie anche a fini di lucro, sono sottoposte alla comunicazione di cui al successivo art. 19, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale.

**ART. 18**  
**REQUISITI**

1. L'esercizio delle attività indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, o il trasferimento di esercizi preesistenti, o l'aggiunta o modifica di attività, è soggetta a comunicazione di inizio attività. L'inizio attività è subordinata ai criteri indicati ai successivi articoli e al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, così come stabilito negli articoli successivi del presente Regolamento;
  - b) qualificazione professionale.
2. Tutte le attività disciplinate dal presente titolo possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui all'art. 17, purchè coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative qualificazioni professionali.
3. Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività soggette a comunicazione, l'efficacia del provvedimento legittimamente formatosi è sospesa relativamente all'attività interessata.

**ART. 19**  
**COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento, aggiunta o modifica per lo svolgimento delle attività di tatuatore ed applicatore di piercing, deve essere presentata comunicazione di inizio attività contestualmente

al Comune e all'A.S.L. presentata a cura del legale rappresentante della struttura e redatta sul modello di cui all'allegato A) del D.P.G.R. del 22 maggio 2003, n. 46.

2. Alla comunicazione di cui al precedente comma deve essere allegato anche il parere di idoneità igienico-sanitaria dei locali.
3. Le comunicazioni devono essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune. L'esame delle comunicazioni avviene in base all'ordine di presentazione e di arrivo delle stesse, determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.
4. L'apertura o il trasferimento devono essere attivati, pena decadenza, entro un mese dall'avvenuta comunicazione, salvo proroga in caso di motivata necessità.

#### **ART. 20 SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica nei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidenti sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una comunicazione al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 18, comma 1. La presentazione della comunicazione consente l'immediato esercizio delle attività.

#### **ART. 21 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
  - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
  - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);

c) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente Servizio dell'A.S.L..

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, nel centro storico, anche i servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
  - a) pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
  - b) le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotate di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicati con i locali di lavoro.
3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990, n. 46.
4. Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato competente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per il territorio ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
  - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
  - b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
  - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavori e clienti;
  - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. **Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e**

**disinfettanti. Le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile (ad esempio le tinteggiature con vernici impermeabili in grado di ancorarsi solidamente al sottofondo in muratura, non soggette a facili screpolature e/o rigonfiamenti e che non vengano asportate dalle operazioni di lavaggio e disinfezione), rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80. con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico.**

6. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali produttori dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 art. 18).

7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo, o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura, debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per almeno 25 minuti.

8. Tutti gli esercizi devono essere forniti: di asciugamani e di biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio in attesa della disinfezione; nonché dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

10. **Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.**

**Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali.**

**La zona " sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.**

11. Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali.
- d) Osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 22 e 24 quater del presente Regolamento.

12. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di

impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatiti B e C o di altri agenti patogeni l'HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettanti periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure di barriera, durante l'esecuzione di procedura di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera ed occhiali di protezione;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte trattata deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere sempre utilizzata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) l'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali ( L. 10 febbraio 1989, n. 45 );

k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

13. Con il calore, o alternativamente gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicida chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicida chimici debbono essere accuratamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal L.Leg. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

14. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicida chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

15. Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici integre o lese e/o annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi da aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità Sanitaria nazionale e estera. In attesa delle definizioni di modalità praticabile per la certificazione di innocuità e atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. È sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valore di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

#### **ART. 22**

##### **PRECAUZIONI UNIVERSALI**

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie e prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre:

- a) la pulizia dello strumento usato;
- b) l'eliminazione di aghi usati;
- c) la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso, gli aghi e gli altri oggetti, taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

#### **ART. 23**

##### **REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE**

1. Le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento, previa autorizzazione, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purchè rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:
  - a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 21. per le altre caratteristiche igieniche nei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
  - b) tutte le disposizioni igieniche sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art. 21, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 devono essere rispettate.
2. Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.
3. Gli esercizi di cui al precedente comma 2, dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento delle relative titolarità.

#### **ART. 24**

##### **ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE**

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali sia per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

**ART. 25**  
**OBBLIGO DI ESPORRE**  
**AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI**

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle attività, nonché la tabella delle tariffe relative alle presentazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio, durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

**ART. 26**  
**ALTRI OBBLIGHI**

1. L'esercente con l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa di cui all'allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20 dicembre 1998 e allegato D) del D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46.
2. Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.
3. Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.
4. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà.
5. E' fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.
6. In attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari, il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle) anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti

chirurgici, può essere effettuato soltanto da personale medico, in strutture sanitarie.

**ART. 27**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. I soggetti che dimostrano di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o applicatore di piercing, potranno ottenere l'autorizzazione, in cui all'art. 16 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti dal titolo 2° del Regolamento stesso.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione (da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società), a fissare il termine massimo non superiore a :

- a) 12 mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui l'art. 21 del presente Regolamento;
- b) 3 mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

L'autorizzazione decade se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Piemonte, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

2. Per nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l'autorizzazione sarà concessa, previo accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L., entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Se alla data della presentazione della domanda non sono ancora stati attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il richiedente deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni). L'autorizzazione decade se entro 12 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati

dalla Regione Piemonte, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'**

#### **ART. 28 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente Regolamento è esercitata dal personale dell'A.S.L., dal Corpo di Polizia Municipale e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.
2. Il personale di cui al comma 1 può accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui al presente regolamento.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente previsto da leggi specifiche, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
4. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni accessorie per i casi di reiterazione:
  - a) richiamo e/o diffida
  - b) chiusura temporanea dell'esercizio da 1 ( uno ) giorno a 6 ( sei ) mesi
  - c) revoca dell'autorizzazione
5. Per l'applicazione delle sanzioni, in caso di violazione, si applicano le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### **ART. 29 RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per quanto previsto:
  - Legge 14 febbraio 1963, n. 161 così modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 "concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, per uomo e donna e mestieri affini" ;
  - Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina delle attività di estetista";
  - Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 "Norme per l'attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1";
  - Circolare del Ministero della Sanità DPS. VI/2 – 8/170 del 20 febbraio 1998 "Linee

guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza";

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003 n. 6/R "Regolamento regionale delle attività di solarium".
  - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 22 maggio 2003 " Prime indicazioni tecnico – sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e piercing ".
  - Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n. 267 " Testo unico degli enti locali".
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa presente alla normativa vigente o futura ed agli indirizzi regionali in materia.

#### **ART. 30 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione e la ripubblicazione del testo all'Albo Pretorio del Comune.
2. Dall'entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 17 luglio 1986.